

Regolamento per l'ammissione di membri attivi e newcomers

A Criteri per l'ammissione di artisti che praticano le arti visive

1 Possono diventare membri attivi tutti gli artisti che praticano le arti visive, hanno la cittadinanza o il domicilio in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o a Campione (Italia) e si impegnano, in caso di ammissione, a rispettare gli Statuti e i regolamenti di Visarte, società svizzera delle arti visive, e del Fondo di sostegno per gli artisti svizzeri nonché, se sotto i 65 anni, ad aderire alla Cassa di indennità giornaliera per gli artisti svizzeri.

1.1 Il candidato allo statuto di membro attivo deve soddisfare almeno 3 dei 4 seguenti criteri, fermo restando che se si è in possesso di un diploma di master in arti visive, il punteggio della formazione (1.1.2) sarà raddoppiato:

1.1.1 praticare l'arte per mestiere e avere un reddito che derivi almeno per la metà dallo svolgimento di un'attività artistica oppure impiegare almeno la metà del proprio tempo lavorativo per svolgere un'attività artistica;

1.1.2 aver terminato una formazione artistica e ottenuto un diploma di una scuola superiore specializzata o di un'accademia;

1.1.3 aver ricevuto onorificenze, premi, borse di studio, contributi alle opere e/o poter documentare l'acquisto delle proprie opere da parte di un'istituzione pubblica;

1.1.4 Aver realizzato mostre e progetti in istituzioni artistiche pubbliche (musei, gallerie d'arte), in gallerie private di fama riconosciuta, «Arte negli edifici/Arte nello spazio pubblico» e poter documentare tale attività mediante pubblicazioni o documentazione (sono escluse mostre natalizie, negli atelier e nei grandi magazzini non presiedute da giuria, mostre negli studi medici e legali, nei caffè, ecc.)

1.2 Le persone candidate allo statuto di membro attivo dovranno fornire una documentazione (cfr. 6.3) che attesti la qualità artistica delle proprie opere, in conformità ai criteri d'ammissione (cfr. da 1.1.1 a 1.1.4)

2.1 In casi eccezionali, una singola persona può essere ammessa dalla Commissione anche senza aver presentato una formale richiesta, a condizione che esista una lettera di raccomandazione del gruppo regionale o che la rappresentanza regionale del gruppo presenti una mozione alla Commissione. La persona dovrà in ogni caso soddisfare 3 dei 4 criteri d'ammissione indicati ai punti 1.1.1 a 1.1.4.

2.2 Le artiste e gli artisti con un grado di elaborazione di 3 punti nel Dizionario sull'arte SIKART sono ammessi dall'ufficio amministrativo con una procedura semplificata, non è richiesta la presentazione di un dossier.

2.3 Possono essere ammessi dall'ufficio amministrativo senza dover presentare un dossier anche le artiste e gli artisti con un master europeo in arti visive o una formazione equivalente (art. 1.1) in grado di dimostrare i riconoscimenti ricevuti (premi, borse di studio, contributi) o l'acquisto delle proprie opere da parte un'istituzione pubblica (art. 1.1.3).

Per richiedere l'ammissione con procedura semplificata, occorre inviare per posta all'Ufficio amministrativo il modulo con la candidatura compilato e firmato.

3 Oltre l'affiliazione ordinaria, è possibile aderire in qualità di membro «newcomer»

3.1 Un membro newcomer è una persona che assolve, in un primo tempo, solo alcuni dei criteri per diventare membro attivo. L'affiliazione è sotto la responsabilità dell'ufficio amministrativo di Visarte Svizzera.

3.2 I membri newcomer dispongono di 3 anni per certificare che assolvono tutte le condizioni richieste per l'adesione (cfr. da 1.1.1 a 1.1.4).

3.3 La commissione preposta all'esame delle candidature è responsabile dell'affiliazione definitiva, allo scadere dei 3 anni.

B Criteri per l'ammissione di architetti

4 Possono diventare membri attivi tutti gli architetti che hanno la cittadinanza o sono domiciliati in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o a Campione (Italia) e che s'impegnano, in caso di ammissione, a rispettare gli Statuti e i regolamenti di Visarte, società delle arti visive Svizzera. I candidati devono inoltre soddisfare almeno 2 dei 3 seguenti gruppi di criteri (art. 4.1, 4.2, 4.3).

4.1 Criterio relativo alla formazione

4.1.1 Il candidato deve essere in possesso di un diploma di architetto riconosciuto in Svizzera, dell'ETHZ /EPFL o di

una scuola universitaria professionale (p.es HTL Sezione architettura); ovvero

4.1.2 essere registrato nell'Albo professionale degli architetti REG A o REG B; ovvero

4.1.3 essere membro di un'associazione professionale per architetti, p.es. SIA, BSA, ecc.; ovvero

4.1.4 aver preso parte a diversi concorsi di architettura o «Arte negli edifici».

4.2 Criterio relativo alla realizzazione

4.2.1 Il candidato deve avere conoscenze teoriche e pratiche nel settore della ricerca in ambito artistico e architettonico; ovvero

4.2.2 deve aver progettato e/o realizzato diverse costruzioni di qualità architettonica; ovvero

4.2.3 deve aver collaborato con artisti o istituzioni alla preparazione di mostre o cataloghi; ovvero

4.2.4 deve essere stato invitato alla finale del «Concorso federale per l'arte libera».

4.3 Criterio relativo alla motivazione

4.3.1 Il candidato deve contribuire, per mezzo del proprio lavoro interdisciplinare, allo sviluppo dei rapporti tra arte e architettura e

4.3.2 sostenere gli artisti nel quadro del Fondo di sostegno e della Cassa di indennità giornaliera, nonché dimostrare un interesse concreto per le arti visive.

C Criteri per l'ammissione di curatori

5.1 Criterio relativo alla formazione

5.1.1 Il candidato deve essere in possesso di un diploma in storia dell'arte riconosciuto in Svizzera, o di un diploma affine in arte, mediazione culturale o dell'arte, studi culturali, oppure

5.1.2 deve avere buone conoscenze pratiche e teoriche nell'ambito della ricerca e della mediazione artistica.

5.2 Criterio relativo alla realizzazione

5.2.1 La persona deve aver realizzato al minimo cinque esposizioni come curatore indipendente, oppure

5.2.2 deve aver collaborato con artisti o istituzioni alla programmazione di esposizioni o di cataloghi, oppure

5.2.3 aver fondato, diretto o attivamente aver dato forma ad uno spazio culturale d'arte non commerciale come curatore indipendente.

La realizzazione di mostre personali o collettive deve essere comprovata con una rassegna stampa o altra documentazione.

D Commissione preposta all'esame delle candidature

6.1 La Commissione d'ammissione è responsabile dell'affiliazione dei nuovi membri, conformemente agli Statuti. Le riunioni si svolgono nella sede di Visarte Svizzera. Un membro della Direzione redige il verbale, firmato da tutti i membri presenti.

6.2 La Commissione si compone di nove membri e di un rappresentante del Comitato Centrale (CC), che presiede la riunione e assicura la comunicazione fra i 2 organi. La riunione è organizzata dal Segretariato centrale di Visarte Svizzera. La Presidenza dirige la riunione e si assicura della presenza dei membri necessari alla delibera.

6.3 Nella Commissione, che include la Presidenza, i seguenti gruppi regionali sono rappresentati ciascuno da 1 membro: Zurigo, Basilea, Berna/ Bienne, Svizzera Centrale, Ginevra/Vaud, Wallis/Valais/Friburgo, Neuchâtel/Jura, Svizzera Orientale/Grigioni/Liechtenstein, Ticino, Argovia/ Soletta. La ripartizione riflette la proporzionalità dei vari gruppi. La Presidenza rappresenta i membri nazionali e garantisce inoltre una presenza equilibrata dei linguaggi artistici e la parità di genere.

6.4 Sono eleggibili alla Commissione i membri attivi, i donatori, gli esperti d'arte. Il mandato dura 4 anni ed è rinnovabile per un solo periodo supplementare di 4 anni.

E Procedura d'affiliazione

7.1 La valutazione dei requisiti per l'ammissione a socio di Visarte viene eseguita 2 volte l'anno: il secondo sabato di aprile e di novembre. Per accedere alla valutazione dei requisiti per l'ammissione le candidate e i candidati dovranno presentare domanda corredata della document-

azione necessaria. Inoltre dovranno allegare copia dei titoli di studio e dei certificati comprovanti la loro formazione.

7.2 Il modulo della domanda viene esaminato dalla Commissione, sulla base dei criteri d'ammissione definiti ai punti A e B. La Commissione esamina ogni domanda secondo una lista di criteri di valutazione elaborata dall'ufficio amministrativo e valuta inoltre la qualità del contenuto della documentazione artistica di ogni candidato (art. 1.2).

7.3 La documentazione accompagnante il formulario di domanda non deve superare le 20 pagine ed essere in formato non superiore all'A4. Deve inoltre contenere la biografia dell'artista e le fotografie delle sue opere. Le documentazioni incomplete non verranno prese in considerazione. I termini per la presentazione delle candidature sono il 10 marzo e il 10 ottobre (fa fede la data del timbro postale). Allegare inoltre una busta francobollata per la risposta.

7.4 Le decisioni della Commissione non saranno motivate, poichè i criteri d'ammissione sono chiaramente stabiliti e i candidati si impegnano a prenderne visione. I ricorsi contro tali decisioni sono esclusi. I candidati saranno informati della decisione per iscritto. Il candidato si può ripresentare dopo un termine di 2 anni.

1° gennaio 2020